# Città Metropolitana di Messina
## Segreteria Generale

Al Dirigente

Ai funzionari di P.O. incaricati delle funzioni dirigenziali

Alle P.O.

e p. c. Al Sindaco Metropolitano

Al Collegio dei Revisori

Al N.I.V

Ai referenti per la Trasparenza

LORO SEDI

**DIRETTIVA n. 3/2023**

**OGGETTO: Rispetto della normativa in materia di protezione dati personali.**

Di recente il Garante per la privacy ha adottato alcuni provvedimenti sanzionatori nei confronti di una Regione, di due Comuni e di un'Unione di Comuni per violazioni in materia di trattamento dati personali.

Il Garante, nell'approvare i provvedimenti e le relative sanzioni, ha ribadito agli enti locali che il trattamento di dati personali effettuati da soggetti pubblici è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Ha inoltre aggiunto che la diffusione di dati personali (come la pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

L'ente locale è tenuto a rispettare i principi indicati dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, in particolare, quelli di liceità, correttezza e trasparenza nonché di minimizzazione, in base al quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Al fine di scongiurare violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali contenute nel nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016 e nella legge n.101/2018 contenente le

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento predetto, si ritiene necessario evidenziare , attraverso la predente direttiva, i criteri che devono guidare gli uffici nella pubblicazione degli atti amministrativi e dei relativi allegati.

Preliminarmente è necessario distinguere le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza, da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (ad esempio, pubblicità legale, pubblicità integrativa dell'efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia).

I primi riguardano l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni,sono esplicitati negli articoli del c.d. decreto trasparenza(d.lgs 33/2013) e sono ben diversi dagli obblighi di pubblicazione per le altre finalità sopra indicate, contenuti in altre disposizioni di settore, che prevedono la pubblicità legale sull'albo pretorio online di determinati atti amministrativi quali ad es. :le pubblicazioni matrimoniali, le pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni degli enti locali, le pubblicazioni ufficiali dello Stato, la pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, la pubblicazione della comunicazione di avviso di deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili; ecc

L'art.32 della L.n.°69/2009, recepita in Sicilia dall'art.12 della L.R.n.5/2011 ha stabilito che negli enti locali gli obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi **aventi effetto di pubblicità legale** si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 243 del 15/05/2014 ha rinnovato le *"Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*.

In particolare, tali Linee Guida hanno introdotto una serie di disposizioni per armonizzare il quadro regolamentare e hanno indicato modalità e accorgimenti che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare sia quando "diffondono" dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza(dlgs n.33/2013), sia quando pubblicano all'albo pretorio on line per garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi.

Seguendo le citate linee guida si evince che ,indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, occorre opportunamente contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

**Le pubbliche amministrazioni cioè, possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento e anche laddove quest'obbligo sussista, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.**

In proposito, per «**dato personale**» deve intendersi «*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)*» e che «*si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento GDPR).

Particolare attenzione, e una maggiore protezione, sono poi rivolte ai **dati sensibili**, cioè ai dati personali che *"possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra*

*natura, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone".*

**I principi di pertinenza, non eccedenza, limitazione e minimizzazione (nonché quello di esattezza dei dati) devono guidare ogni attività di pubblicazione dei dati sui siti web dell'Ente per finalità di trasparenza, anche laddove si assecondi un idoneo presupposto normativo. La pubblicazione di informazioni personali (anche di dati di natura comune quali nome cognome indirizzo codice fiscale) si pone, infatti, in contrasto con la normativa sulla privacy quando non necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.**

Alle pubbliche amministrazioni è consentito dunque il trattamento dei dati personali quando risponda alla necessità di esercitare le proprie funzioni istituzionali ,ma i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono pubblicati.
Ricapitolando, dunque, per assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e contemporaneamente la riservatezza degli interessati, gli Enti prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web:

- devono individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
- laddove ricorra l'obbligo di pubblicazione devono selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di alcune informazioni;
- devono ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (principio di minimizzazione) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- devono, anche in presenza di un obbligo di pubblicità, diffondere i soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto;
- devono preoccuparsi di assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati (es.: art. 124, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la pubblicazione di deliberazioni sull'albo pretorio degli enti locali per quindici giorni consecutivi);
- devono sottrarre all'indicizzazione, cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca, i dati sensibili e giudiziari una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalla legge.

**Al fine di rispettare l'obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi vanno pertanto selezionate le informazioni da diffondere ,alla luce dei princìpi di pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti.**
Occorre dunque la massima attenzione nella selezione dei dati personali e sensibili, sin dalla redazione degli atti e documenti da pubblicare: ad esempio non riportare tali dati nel testo dei provvedimenti, ma solo negli atti a disposizione degli uffici che vengono richiamati nel provvedimento .

In particolare, con riferimento ai dipendenti pubblici, in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi pubblicati sul web, le linee guida indicano che non si possono riprodurre sul web i dati sullo stato di salute, i cedolini dello stipendio, l'orario di entrata e di uscita, l'indirizzo privato, la e-mail personale. Sono invece conoscibili da chiunque i livelli retributivi, i tassi di assenza, i risultati raggiunti, l'ammontare dei premi collegati alle performance, ma solo se in forma anonima o aggregata.

Si raccomanda dunque particolare attenzione nella redazione degli atti e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti che si rivelassero necessari.

Messina, 3 febbraio 2023

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE – R.P.C.T.

*Rossana Carrubba*